



COMUNE DI FORINO

PROVINCIA DI AVELLINO

PROT. 7690 del 30.09.2026

ORDINANZA N. 59 del 30.09.2026

ORDINANZA IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI – COMPARTO CASTANICOLO – RIPULITURA DEI CASTAGNETI DA FRUTTO MEDIANTE RACCOLTA, CONCENTRAMENTO E ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con particolare riferimento agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera e), che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile, nonché l'articolo 6, comma 1, relativo alle attribuzioni delle predette Autorità;

VISTE le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 14, comma 8, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il Decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155, recante disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 12, recante “Sistema di Protezione Civile in Campania”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, recante “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2026-2028, approvato dalla Regione Campania con deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 9 luglio 2026;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 212 del 9 giugno 2026, recante “Campagna estiva antincendio boschivo 2026. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità nel periodo 15 giugno - 30 settembre e di vigenza delle sanzioni penali per inottemperanza divieti e obblighi comportamentali”;

VISTO il successivo provvedimento regionale n. 393 29/09/2026 con il quale è stato prorogato al 15 ottobre 2026 lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

VISTO il provvedimento regionale recante la deroga per il comparto castanicolo per l'anno 2026, avente ad oggetto la possibilità, nei Comuni individuati dal medesimo provvedimento, di consentire la ripulitura dei castagneti da frutto mediante raccolta, concentramento e abbruciamento dei residui vegetali, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza ivi stabilite;

VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 e, in particolare, l'articolo 75, che disciplina le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi;

VISTO l'articolo 75, comma 8, del predetto Regolamento Regionale n. 3/2017, il quale dispone che nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci mediante la loro raccolta, concentramento e abbruciamento, con le modalità e le cautele previste dalla norma;

VISTO l'articolo 75, comma 9, del medesimo Regolamento, secondo cui l'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto devono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestali;

CONSIDERATO che la Regione Campania ha prorogato al 15 ottobre 2026 lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, mantenendo vigenti i relativi divieti e obblighi di prevenzione;

CONSIDERATO che il protrarsi del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi interferisce con le ordinarie operazioni di preparazione dei castagneti da frutto alla raccolta delle castagne;

CONSIDERATO che la Regione Campania, nell'ambito delle misure adottate per il comparto castanicolo, ha previsto la possibilità per i Sindaci dei Comuni interessati dal relativo provvedimento regionale di adottare specifiche ordinanze in deroga, finalizzate a consentire la ripulitura dei castagneti da frutto mediante raccolta, concentramento e abbruciamento dei residui vegetali, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza;

RITENUTO necessario disciplinare le suddette operazioni nel territorio comunale di Forino, nel rispetto delle disposizioni regionali e delle prescrizioni finalizzate a prevenire l'innescio e la propagazione degli incendi;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare apposita ordinanza in deroga, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal provvedimento regionale relativo al comparto castanicolo;

RITENUTO necessario garantire che le operazioni di abbruciamento siano effettuate esclusivamente secondo modalità idonee a ridurre al minimo il rischio di propagazione del fuoco;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e confermate:

1. Fino al 15 ottobre 2026, e comunque fino a eventuali nuove disposizioni regionali o comunali, nei **castagneti da frutto** ricadenti nel territorio del Comune di Forino è consentita, in deroga ai divieti vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, la ripulitura del terreno dai **ricci, dal fogliame e dalle felci**, mediante la loro raccolta, concentramento e abbruciamento, esclusivamente nei limiti e alle condizioni stabilite dal provvedimento regionale relativo al comparto castanicolo.

2. L'abbruciamento dei ricci, del fogliame e delle felci dovrà essere effettuato:

- **dall'alba alle ore 09:00;**
- **esclusivamente in assenza di vento;**
- sul posto di produzione del materiale;
- in spazi liberi e preventivamente sgomberi da vegetazione secca e da ogni altro materiale combustibile;

- mediante la formazione di piccoli cumuli;
- con le opportune cautele necessarie a impedire la propagazione del fuoco.

3. Le operazioni di bruciatura dovranno essere effettuate con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in numero adeguato alle condizioni dell'area e comunque tale da consentire il controllo permanente del fuoco.

Gli operatori dovranno essere muniti di adeguate attrezzature e di sufficiente disponibilità di acqua o di altri idonei mezzi per l'immediato spegnimento del fuoco.

4. Il materiale da bruciare dovrà essere disposto in piccoli cumuli e l'area interessata dall'abbruciamento dovrà essere preventivamente predisposta in modo da impedire la propagazione delle fiamme, delle braci e delle scintille.

5. È fatto obbligo di adottare ogni ulteriore cautela necessaria in relazione alle caratteristiche del terreno, alla vegetazione circostante, alle condizioni meteorologiche e alla presenza di eventuali materiali combustibili.

6. Il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato per tutta la durata dell'operazione.

Al termine della combustione, il focolare dovrà essere completamente spento, verificando l'assenza di braci, fiamme o altri residui incandescenti, prima di abbandonare l'area.

7. Le operazioni di abbruciamento dovranno essere immediatamente sospese qualora, anche successivamente all'accensione, si verifichino condizioni meteorologiche o ambientali tali da determinare un rischio di propagazione dell'incendio.

8. Dell'attività di abbruciamento dovrà essere data **comunicazione preventiva, almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento**, al Sindaco del Comune di Forino e ai Carabinieri Forestali competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dalle competenti Autorità.

La comunicazione dovrà indicare almeno:

- il nominativo del responsabile delle operazioni;
- il luogo nel quale sarà effettuato l'abbruciamento;
- la data prevista;
- l'orario previsto;
- il quantitativo indicativo del materiale da bruciare.

9. Resta fermo l'obbligo di rispettare tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel provvedimento regionale n. 393 29/09/2026 relativo alla deroga per il comparto castanicolo.

In particolare, qualora le competenti Autorità regionali dispongano la sospensione delle operazioni di abbruciamento in relazione alle condizioni di pericolosità per gli incendi boschivi, le attività dovranno essere immediatamente sospese.

10. La presente ordinanza non autorizza attività diverse dalla ripulitura dei castagneti da frutto mediante abbruciamento dei ricci, del fogliame e delle felci e non costituisce deroga ad altri divieti o obblighi previsti dalla normativa statale, regionale o comunale vigente.

AVVISA

Che il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e delle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di riferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità amministrative, civili e penali.

CONFERMA

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, restano ferme e integralmente applicabili tutte le disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 212 del 9 giugno 2026, nel successivo provvedimento regionale di proroga dello stato di grave pericolosità e nel provvedimento regionale relativo alla deroga per il comparto castanicolo, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incendi boschivi.

VIGILANZA

Gli Organi di Polizia, secondo le disposizioni dei rispettivi Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, i Carabinieri Forestali e tutti gli altri Enti territorialmente competenti sono incaricati della vigilanza sulla corretta osservanza della presente ordinanza e delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

SANZIONI

La mancata osservanza dei divieti, degli obblighi e delle prescrizioni previsti dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla **Legge 21 novembre 2000, n. 353**, dal **Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3**, nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incendi boschivi, fatte salve le eventuali responsabilità penali.

Per le violazioni per le quali non sia già prevista una specifica sanzione dalla normativa statale o regionale, si applica l'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Si dà atto che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 13 settembre 2024 ha rideterminato in euro 200,00 l'importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative relative agli illeciti espressamente indicati e previsti nelle Ordinanze Sindacali che disciplinano il divieto di accensione dei residui vegetali, importo tuttora vigente.

Restano altresì ferme, ove ne ricorrano i presupposti, le responsabilità penali previste dal Codice Penale, in particolare dagli articoli 423, 423-bis, 449 e 650.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Forino.

La presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Comando di Polizia Municipale di Forino;
- Comando Stazione Carabinieri di Forino;
- Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio;
- Questura di Avellino;
- Provincia di Avellino;
- Protezione Civile Regionale;
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Avellino;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- U.O.D. Genio Civile di Avellino – S.O.P.I./S.O.U.P.;
- ogni altra Autorità competente per territorio.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al **Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania**, nei termini e secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Codice del processo amministrativo".

È altresì ammesso, in alternativa, ricorso straordinario al **Presidente della Repubblica**, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Forino, Palazzo Caracciolo, 30.09.2026



IL SINDACO
Dott. Antonio Olivieri

Antonio Olivieri